



Bruxelles, 15 novembre 2018
(OR. en)

13943/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0191(COD)**

**EDUC 403
JEUN 140
SPORT 83
SOC 678
RELEX 933
RECH 472
CADREFIN 329
IA 358
CODEC 1912**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13508/18 EDUC 378 JEUN 127 SPORT 78 SOC 644 RELEX 898 RECH 450 CADREFIN 294 IA 332 CODEC 1776
n. doc. Comm.:	9574/18 EDUC 241 JEUN 72 SPORT 36 SOC 355 RELEX 487 RECH 264 CADREFIN 57 IA 156 CODEC 913 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013¹.

¹ 9574/18.

2. Il Parlamento europeo ha nominato come relatore Milan ZVER (PPE, SI). Si attende ancora il parere del Parlamento europeo.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 17 ottobre 2018², mentre quello del Comitato delle regioni dovrebbe essere adottato nel dicembre 2018.
4. Poiché il regolamento proposto fa parte del pacchetto di proposte connesse al quadro finanziario pluriennale (QFP), tutte le disposizioni con implicazioni di bilancio o di carattere orizzontale sono state accantonate ed escluse dall'orientamento generale parziale, in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Tali disposizioni, che appaiono fra parentesi quadre nel testo, riguardano il considerando 22 (DiscoverEU), il considerando 32 (obiettivi in materia di clima), il considerando 50 (tutela degli interessi finanziari dell'Unione), il considerando 56 (Stato di diritto), l'articolo 8, lettera c) (DiscoverEU), l'articolo 14, paragrafo 1 (dotazione e prezzi correnti), l'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a e) (importi), l'articolo 14, paragrafo 6 (trasferimenti), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d) (partecipazione dei paesi terzi) e l'articolo 28 (tutela degli interessi finanziari dell'Unione).
5. Il comitato dell'istruzione in consultazione con i Gruppi "Gioventù" e "Sport", ha esaminato la proposta in varie riunioni tenutesi dl mese di luglio. Nella riunione del 14 novembre 2018 il comitato dei rappresentanti permanenti ha preso atto dell'ampio accordo esistente sul testo che figura nell'allegato, fatta salva soltanto una riserva d'esame parlamentare di DK. Si osservi che la Commissione ha una riserva generale sul testo, in attesa della posizione del Parlamento europeo.

II. COMPITO DEL CONSIGLIO

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a verificare lo stato della riserva restante (alla nota 3) nella prospettiva di raggiungere un orientamento generale parziale sul testo che figura nell'allegato.

² SOC/602.

2018/0191 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013³

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

³ Riserva d'esame parlamentare di DK.

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

- (1) In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica.
- (2) Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura", del 14 novembre 2017, la Commissione ha espresso l'intenzione di adoperarsi per creare entro il 2025 uno spazio europeo dell'istruzione in cui l'apprendimento non sia limitato da confini; un'Unione in cui sia norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre; un'Unione in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di promuovere l'ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le tipologie di discenti cui già si rivolge e raggiungere quelli con minori opportunità.
- (3) L'importanza dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell'Unione è ribadita nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020"⁶, che pone l'accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale di Göteborg, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali⁷ e del suo primo principio, relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. La comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

⁶ COM(2018) 98 final.

⁷ GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

- (4) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato ufficialmente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.
- (5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.
- (6) La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione.

- (7) La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea rispetto ai valori e alla mobilità ha confermato tali conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.
- (8) Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027"⁸, adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani con minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.
- (9) In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

⁸ COM(2018) 321 final.

⁹ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

- (10) Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter dare un ulteriore contributo alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando, nel contempo, sinergie con altri programmi e settori di intervento dell'Unione.
- (11) Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa¹⁰, con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità chiave¹¹ per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione¹².
- (12) Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù¹³, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027 che si basa sulla comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù"¹⁴, anche per quanto riguarda l'obiettivo della strategia di sostenere un'animazione socioeducativa di qualità. Ciò significa attenzione per la mobilità, lo sviluppo di capacità, l'innovazione e il riconoscimento dell'animazione socioeducativa nel contesto della raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale. È inoltre opportuno promuovere strumenti e sistemi di qualità da utilizzare nella formazione degli animatori giovanili che rispecchino i cambiamenti registrati nella vita dei giovani. Questi elementi dovrebbero essere integrati in un approccio di qualità più ampio, volto a responsabilizzare le organizzazioni giovanili.

¹⁰ COM(2016) 381 final.

¹¹ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

¹² [Riferimento].

¹³ [riferimento- adozione prevista da parte del Consiglio entro la fine del 2018].

¹⁴ COM(2018) 269 final.

- (13) Il programma dovrebbe tenere conto del pertinente piano di lavoro dell'UE per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...] ¹⁵. Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il pertinente piano di lavoro dell'UE per lo sport e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport e lo sviluppo sostenibile, nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport.
- (14) Il programma può essere utilizzato per sostenere qualsiasi campo di studio e contribuisce, in particolare, al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione sostenendo attività che consentono alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari in futuro in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'ingegneria e la matematica, i cambiamenti climatici, l'ambiente, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati, le arti e il design. L'innovazione può essere stimolata tramite tutte le attività di mobilità e cooperazione, che siano gestite direttamente o indirettamente.
- (15) Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa ¹⁶ siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate, sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore.

¹⁵ [Riferimento].

¹⁶ COM(2018) [].

- (16) Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone con minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Oltre alla mobilità fisica ai fini dell'apprendimento, dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone con minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo.
- (17) Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare l'identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
- (18) Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale e allo sport.

- (19) L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre ambiti (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma. Dovrebbero essere inoltre garantite la stabilità e la continuità in termini di gestione e attuazione. Globalmente, almeno il 75% del bilancio di Erasmus+ dovrebbe essere oggetto della gestione indiretta da parte delle agenzie nazionali, comprese iniziative faro come la mobilità in tutti i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, nonché partenariati di cooperazione, inclusi partenariati su scala ridotta nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
- (20) Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento già esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole, compresi gli scambi scolastici, e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale, tra cui, ad esempio, gli apprendisti e i tirocinanti. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

- (21) Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.
- [(22) Basandosi sulla valutazione e l'ulteriore sviluppo di DiscoverEU, avviato come azione preparatoria nel 2018, il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai diciottenni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione, dell'offerta di sostegno e della selezione dei partecipanti sulla base di criteri chiari e trasparenti. Si dovrebbe garantire che DiscoverEU sia inclusivo e geograficamente equilibrato e che sostenga attività con una forte dimensione di apprendimento.]
- (23) Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.
- (24) Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

- (25) Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio bottom-up. Nelle conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha dichiarato che "si dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra la ricerca, l'innovazione e l'istruzione, anche mediante l'iniziativa relativa alle università europee". Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee.
- (26) Il comunicato di Bruges del 2010 ha sollecitato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.
- (27) Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico e coerente di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore e, se necessario, qualsiasi altra piattaforma online che possa essere creata nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

- (28) Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno ai punti di contatto e alle reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi ambiti dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. Dovrebbe ricevere sostegno anche il processo di Bologna.
- (29) Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato a Erasmus+ e sostenere, in particolare, le attività delle reti di ex partecipanti, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a fungere da moltiplicatori per il programma.
- (30) Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico, l'agricoltura e le imprese, affinché possano maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. dovrebbe essere agevolato l'aumento dei progetti Erasmus+; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus+ a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura, o nel quadro del corpo europeo di solidarietà.

- (31) È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e promuovere dibattiti su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione, in particolare tramite la formazione degli insegnanti e del personale. Promuovere il senso dell'impegno e dell'identità europea è particolarmente importante in un momento in cui i valori comuni su cui si fonda l'Unione, e che costituiscono parte della nostra identità europea, sono messi alla prova e in cui il livello di partecipazione attiva dei cittadini è limitato. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea. Saranno monitorati e valutati regolarmente i progressi realizzati dagli istituti finanziati a titolo delle azioni Jean Monnet nell'attuazione degli obiettivi del programma. Si dovrebbero incoraggiare gli scambi fra tali istituti e altri istituti a livello nazionale o transnazionale, nel pieno rispetto della rispettiva libertà accademica.
- (32) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il [25%] delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni specifiche saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle relative valutazioni.
- (33) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [*riferimento da aggiornare come opportuno* punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹⁷].

¹⁷ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (34) Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione minima per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) delle dotazioni al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per assicurare il conseguimento dei risultati attesi in ciascuno di tali settori.
- (35) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario")¹⁸. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e alla gestione indiretta.
- (36) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, dell'onere amministrativo e del previsto rischio di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. Per quanto riguarda le azioni gestite dalle agenzie nazionali, le dotazioni di bilancio per attuarle dovrebbero essere accompagnate da un sostegno adeguato ai costi operativi di tali agenzie, fornito sotto forma di commissione di gestione, al fine di garantire l'attuazione efficace e sostenibile dei compiti di gestione delegati. Nell'attuazione del programma si dovrebbero rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario.

¹⁸ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

- (37) I paesi terzi membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con cui si prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare pienamente le rispettive competenze. La partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione di tali paesi al programma stesso. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma nell'ambito della gestione indiretta. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei.
- (38) In considerazione dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"¹⁹, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

¹⁹ COM(2017) 623 final.

- (39) A norma dell'[*riferimento da aggiornare come opportuno in base a una nuova decisione sui PTOM* articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁰] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori e la loro partecipazione al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.
- (40) In conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura d'esame.
- (41) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²¹, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (42) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma, che possono tenere conto di diversi gruppi e settori destinatari. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

²⁰ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

²¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (43) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento.
- (44) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte di dette agenzie nazionali.
- (45) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente dovrebbe essere lo stesso organismo designato per le azioni di cui al programma precedente.
- (46) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle problematiche che potrebbero generare difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio²², gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione.

²² Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

- (47) Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello di dettaglio adeguato. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.
- (48) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.
- (49) Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone con minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

²³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(50) [In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96²⁵ e (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁶, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione stessa, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.]

²⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (51) È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (con particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori), della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo. A questo proposito, nell'attuazione delle azioni Erasmus+ senza carattere transnazionale o internazionale, si dovrebbe mirare alla coerenza e alla complementarità con le politiche e gli strumenti pertinenti a livello nazionale.
- (52) Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Al fine di massimizzarne l'impatto, si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti.
- (53) Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (54) È opportuno garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il 31 dicembre 2020.
- (55) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (56) Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano, in particolare, la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti efficaci dell'Unione.]
- (57) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento - e più in generale sull'integrazione dell'Unione - nonché della sua dimensione internazionale rafforzata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (58) Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
- (59) Al fine di assicurare la continuità del finanziamento erogato a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus+, il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport ("programma"). Il programma viene attuato per il periodo dal [...] al [...].

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento. Comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, come l'animazione socioeducativa;
- 2) "mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione (ad esempio periodi di tirocinio e/o apprendistato) o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;
- 3) "apprendimento non formale": apprendimento che ha luogo attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell'apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all'apprendimento;
- 4) "apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;
- 5) "giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;
- 6) "sport di base": attività fisica ricreativa, organizzata e non organizzata, praticata regolarmente a livello non professionale a fini sanitari, educativi e sociali;

- 7) "studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. Sono compresi i neolaureati;
- 8) "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, personale sportivo, personale non docente e altri professionisti che operano su base regolare nell'ambito della promozione dell'apprendimento;
- 8 bis) "personale sportivo": gli individui che partecipano alla direzione, all'istruzione e all'allenamento, nonché alla gestione di una squadra sportiva o di singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;
- 9) "discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione e formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone che hanno recentemente ottenuto un diploma o una qualifica nell'ambito di tali programmi;
- 10) "alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado e che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;
- 11) "istruzione degli adulti": ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all'istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;
- 12) "paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione;
- 13) "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro;

- 14) "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;
- 15) "master congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma o con diplomi multipli rilasciati e firmati congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;
- 16) "internazionale": un'azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;
- 17) "cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione che facilitano e sostengono gli obiettivi dell'apprendimento;
- 18) "istituto di istruzione superiore": qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;
- 19) "transnazionale": un'azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;
- 20) "attività di partecipazione dei giovani": un'attività al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale all'apprendimento. Comprende attività che contribuiscono all'educazione civica;
- 21) "animatore giovanile": un operatore professionale o volontario esperto che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale e nello sviluppo delle loro competenze. Comprende individui che pianificano, dirigono, coordinano e attuano attività nel settore della gioventù;

- 22) "dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo con i giovani e le organizzazioni giovanili cui partecipano politici e responsabili delle decisioni, nonché esperti, ricercatori e altri pertinenti attori della società civile, a seconda dei casi. Funge da sede di riflessione e consultazione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù;
- 23) "paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;
- 24) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;
- 25) "persone con minori opportunità": individui che incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, sanitari, o a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la disabilità e le difficoltà di apprendimento;
- 26) "autorità nazionale": una o più autorità responsabili, a livello nazionale, del monitoraggio e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;
- 27) "agenzia nazionale": uno o più organismi in un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma responsabili della gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale. In un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma può esservi più di un'agenzia nazionale;
- 27 bis) "nuova organizzazione": qualsiasi organizzazione o istituto che non abbia precedentemente ricevuto sostegno in relazione a un determinato tipo di azione sostenuta dal presente programma o dal precedente come coordinatore o partner.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale, come pure al rafforzamento dell'identità e della cittadinanza europee. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport. Il programma sostiene azioni e attività che presentano un valore aggiunto europeo.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;
 - b) promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e informale e la partecipazione attiva dei giovani, come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù, compresa l'animazione socioeducativa;
 - c) promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento del personale sportivo come pure la cooperazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

3. Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave che hanno principalmente carattere transnazionale o internazionale:

- a) mobilità ai fini dell'apprendimento ("azione chiave 1");
- b) cooperazione tra organizzazioni e istituti ("azione chiave 2"); e
- c) sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ("azione chiave 3").

Gli obiettivi sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7.

La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport).

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 4

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

- a) la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore;
- b) la mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione e della formazione professionale;
- c) la mobilità degli alunni e del personale delle scuole;
- d) la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti;
- e) le opportunità di apprendimento linguistico.

Articolo 5

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

- a) i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi che potrebbero sviluppare approcci innovativi, compresi i partenariati su scala ridotta, intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;
- b) i partenariati per l'eccellenza, come le Università europee, le piattaforme dei centri di eccellenza professionale e i master congiunti di Erasmus Mundus;
- c) i partenariati per l'innovazione, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;
- d) le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa.

Articolo 6

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

- a) la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti, o il sostegno fornito al processo di Bologna;

- b) il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche²⁸;
- c) il dialogo politico e la cooperazione con specifici portatori di interesse, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;
- d) le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma;
- e) la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;
- f) le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 7

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:

- a) l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore;
- b) l'azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione;

²⁸ In particolare il quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass); il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.

- c) il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l'Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin); l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l'Accademia di diritto europeo di Treviri; l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 8

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

- a) la mobilità dei giovani;
- b) le attività di partecipazione dei giovani;
- c) [le attività DiscoverEU;]
- d) la mobilità degli animatori giovanili;
- e) le opportunità di apprendimento linguistico.

Articolo 9

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

- a) i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;
- b) i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;
- c) le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale.

Articolo 10

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

- a) la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, fra l'altro con il sostegno della rete Youth Wiki;
- b) gli strumenti e le misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;
- c) il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

- d) le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma;
- e) la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;
- f) le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 11

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di sport, nell'ambito dell'azione chiave 1, il programma sostiene la mobilità del personale sportivo, in particolare nel quadro dello sport organizzato.

Articolo 12

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

- a) i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;
- b) gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport.

Articolo 13

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

- a) la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica;
- b) il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport;
- c) le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 14

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [30 000 000 000] di EUR a [prezzi correnti].
2. Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione indicativa:
 - a) [24 940 000 000 di EUR, pari all'83,1% dell'importo di cui al paragrafo 1,] per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:
 - 1) almeno [8 640 000 000 di EUR, pari al 34,6% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per le azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);
 - 2) almeno [5 230 000 000 di EUR, pari al 21% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per le azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);
 - 3) almeno [3 790 000 000 di EUR, pari al 15,2% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per le azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);
 - 4) almeno [1 190 000 000 di EUR, pari al 4,8% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per le azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);
 - 5) [450 000 000 di EUR, pari all'1,8% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per le azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

- 6) un importo indicativo di [4 000 000 000 di EUR, pari al 16% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per le azioni gestite in primo luogo direttamente e per le attività orizzontali di cui all'articolo 4, lettera e), all'articolo 5, lettere b), c) e d), e all'articolo 6, lettere da a) a f);
 - 7) un importo indicativo di [1 640 000 000 di EUR, pari al 6,6% dell'importo totale di cui a questo paragrafo,] per un margine di flessibilità che possa essere impiegato a sostegno di qualsiasi azione di cui al capo II;
- b) [3 100 000 000 di EUR, pari al 10,3% dell'importo di cui al paragrafo 1,] per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;
 - c) [550 000 000 di EUR, pari all'1,8% dell'importo di cui al paragrafo 1,] per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e
 - d) almeno [960 000 000 di EUR, pari al 3,2% dell'importo di cui al paragrafo 1,] come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali;
 - e) un importo indicativo di [450 000 000 di EUR, pari all'1,5% dell'importo di cui al paragrafo 1,] per il sostegno al programma.
3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale]²⁹ e dal regolamento .../... [IPA III]³⁰ a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità al presente regolamento. Tale contributo è finanziato in conformità ai regolamenti che istituiscono tali strumenti.

²⁹ [Riferimento].

³⁰ [Riferimento].

- 3 bis. I fondi che devono essere gestiti dalle agenzie nazionali sono assegnati sulla base della popolazione e del costo della vita nello Stato membro, della distanza fra le capitali degli Stati membri e della performance. Tali criteri e le formule sottostanti sono ulteriormente specificati dalla Commissione nel programma di lavoro, di cui all'articolo 19 del presente regolamento. Per quanto possibile, e dal primo anno di attuazione del programma, le formule evitano riduzioni sostanziali da un anno all'altro del bilancio annuale assegnato agli Stati membri e minimizzano gli squilibri eccessivi nel livello dei fondi assegnati. L'assegnazione dei fondi sulla base della performance si applica al fine di promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per misurare la performance si basano sui dati disponibili più recenti.
4. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, come ad esempio le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
5. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti previsti nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- [6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.]

Articolo 15

Forme di finanziamento UE e metodi di attuazione

1. Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento X [*successor of the Regulation on the Guarantee Fund*].

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 16

Paesi terzi associati al programma

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- d) [altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;
 - non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.]

2. I paesi di cui al paragrafo 1 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 17

Paesi terzi non associati al programma

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

- a) i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
- b) qualsiasi altro paese terzo.

Articolo 18

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1. Il programma è aperto ai soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
2. Nell'attuazione del programma, in particolare nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione delle sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano il massimo sforzo per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone con minori opportunità.
3. Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione di cui all'articolo [145, paragrafo 3, terzo trattino,] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.
4. Gli enti pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

5. Per migliorare l'accesso per le persone con minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 a modificare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma.
6. La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 19

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Articolo 20

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.
2. Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare, ove necessario, l'allegato per rivedere o integrare gli indicatori in linea con gli obiettivi del programma e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
- 2 bis. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 non comportano oneri aggiuntivi di rilievo per gli Stati membri nell'attuazione del programma.
3. Il sistema di rendicontazione della performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello di dettaglio più adeguato, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione [entro il 31 dicembre 2024]. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.
3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.
4. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell'impatto del programma.
5. La Commissione comunica i risultati delle valutazioni, corredate dalle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 22

Informazione, comunicazione e diffusione

1. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma e sui relativi risultati, comprese le informazioni su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
3. I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.
4. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 23

Autorità nazionale

1. Entro [...] gli Stati membri indicano alla Commissione, per mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti.
3. Entro [...] l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. L'autorità nazionale fornisce alla Commissione un'adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo [58, paragrafo 1,] lettera c), punti v) e vi), e all'articolo [60, paragrafi 1, 2 e 3,] del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4. L'autorità nazionale designa l'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26.
5. L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati, e/o sui controlli e sugli audit effettuati dall'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26. Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma precedente, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma.
6. Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l'agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.
7. L'autorità nazionale monitora e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.
8. L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.
9. Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del relativo parere dell'organismo di audit indipendente e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

10. L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale nell'ambito del programma.
11. Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all'agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.
12. Nei casi di cui al paragrafo 11, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.
13. In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento, senza ostacoli, alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.
14. Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 24

Agenzia nazionale

1. L'agenzia nazionale:
 - a) è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;
 - b) dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti per adempiere con successo ai propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;
 - c) dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;
 - d) offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che è chiamata a gestire;
 - e) viene designata per l'intera durata del programma.
2. L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario.
3. L'agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.
4. L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione in conformità all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il relativo parere dell'organismo di audit indipendente.

5. L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito di attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L'agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.
6. In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.
7. L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma precedente che siano ancora in corso all'inizio del programma.

Articolo 25

Commissione europea

1. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornita dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché del relativo parere dell'organismo di audit indipendente, tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.
2. Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 23, paragrafo 3, dall'autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta a determinate condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

3. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:
 - a) finanziamenti per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
 - b) un contributo finanziario per il sostegno delle attività di gestione del programma dell'agenzia nazionale, stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale;
 - c) se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d).
4. La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.
5. Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il relativo parere dell'organismo di audit indipendente, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.
6. Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il relativo parere dell'organismo di audit indipendente, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità all'articolo [60, paragrafo 4,] del regolamento finanziario.
7. Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17.

Articolo 26

Organismo di audit indipendente

1. L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [123] del regolamento finanziario.
2. L'organismo di audit indipendente:
 - a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
 - b) garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale;
 - c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte.
3. L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 27

Principi del sistema di controllo

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.
3. L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
4. Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

[Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.]

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 29

Complementarità con altri programmi, politiche e fondi dell'Unione

1. Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.
2. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi.
3. Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) XX [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

4. Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1288/2013.
3. In deroga all'articolo [130, paragrafo 2,] del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare come ammissibili al finanziamento, a partire dal 1° gennaio 2021, i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività finanziate e sostenuti durante i primi sei mesi del 2021, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
4. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 14, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il [31 dicembre 2027].
5. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni svolte nel contesto del programma Erasmus+ (2014-2020) e quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Indicatori

- 1) Elevata qualità della mobilità ai fini dell'apprendimento per persone provenienti da contesti diversi
- 2) Organizzazioni e istituti con una dimensione europea e internazionale rafforzata

Cosa misurare?

- 3) Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma
- 4) Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma
- 5) Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma
- 6) Numero di istituti e organizzazioni finanziati dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)
- 7) Numero di nuove organizzazioni finanziate dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)
- 8) Quota di istituti e organizzazioni finanziati dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma